



*Prefettura di Verona*  
*Ufficio territoriale del Governo*

*Verona, data del protocollo*

Al Sig. Presidente della Provincia di  
Verona

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della provincia di  
Verona

Al Sig. Direttore Generale della ULSS 9 Scaligera  
Verona

Al Sig. Direttore Generale  
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata  
Verona

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici pubblici della provincia di  
Verona

E, p.c.

al Sig. Presidente della Regione Veneto  
Venezia

**Oggetto: Polmonite da nuovo corona virus (COVID-19). DPCM dell' 8 marzo 2020.**

Si fa seguito alla prefettizia del 6 marzo u.s., con la quale si richiamava l'attenzione delle SS.LL. sull'attuale situazione di emergenza epidemiologica e sulla responsabilità delle amministrazioni di assicurare l'attuazione delle urgenti misure di gestione e contenimento, indicate dal Governo nelle ultime settimane, con l'adozione di un ampio e articolato sistema normativo costituito dal D.L. 23 febbraio n. 6 e dal D.L. 2 marzo 2020 n. 9 e dai D.P.C.M. del 1° marzo e del 4 marzo 2020.

Con D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, in vigore fino al 3 aprile 2020, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, sono state introdotte ulteriori nuove disposizioni, volte al contrasto ed al contenimento del COVID-19, confermando gran parte delle misure già previste nei precedenti decreti del 1° e del 4 marzo e aggiungendone nuove.

In particolare, per la provincia di Verona, al pari di tutto il territorio nazionale, si applicano le misure previste dall'art. 2 del decreto presidenziale dell'8 marzo.



*Prefettura di Verona*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Riepilogando le misure già in vigore e le nuove (riportate in grassetto), risulta il seguente quadro.

**Sono sospesi:**

- i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- **le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;**
- **le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;**
- **l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;**
- **fino al 15 marzo 2020, i servizi educativi dell'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualunque forma di aggregazione alternativa;**
- **i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;**
- **Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.**



*Prefettura di Verona*  
*Ufficio territoriale del Governo*

**Sono, invece, consentiti con limitazioni:**

- lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar, **con obbligo, a carico del gestore, di fare rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione**;
- **per gli esercizi commerciali diversi da quelli indicati nel punto precedente, all'aperto ed al chiuso, è fortemente raccomandato che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate, o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;**
- l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. **Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;**
- **nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro;**
- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
- lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice* e strutture riabilitative o residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.



*Prefettura di Verona*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Relativamente al calcolo del distanziamento di precauzione, si ribadisce di poter condividere il criterio proposto dalla ULSS 9 in base al quale per evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni dei locali aperti al pubblico e per rispettare la distanza di un metro tra una persona e l'altra, occorre costruire un cerchio attorno alla persona con raggio di un metro, con la conseguente riduzione della capienza e con la precauzione di non incrocio nei percorsi e di percorsi obbligati con entrata e uscita e, se del caso, contingentati.

Per quanto riguarda le **amministrazioni pubbliche**, si raccomanda il rispetto delle misure di prevenzione e di informazione riportate nella prefettura alla quale si fa seguito con la presente circolare.

In tale ottica, si ribadisce che dovranno essere privilegiate le modalità di collegamento da remoto nello svolgimento di riunioni o di incontri di coordinamento attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Sarà del pari opportuno valutare di privilegiare la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli dal 18 al 23 della legge 22 maggio 2017, come previsto dall'art. 1, comma primo, lett. n), del D.P.C.M. del 4 marzo 2020.

**I Sindaci, anche attraverso le associazioni di categoria, sono invitati a promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie di cui all'allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020, anche presso gli esercizi commerciali.**

Inoltre, si sottopone all'attenzione delle SS.LL., per i profili di interesse, quanto previsto dal disposto di cui all'art. 2, comma 1, lett.s), del DPCM 8 marzo 2020, in base al quale, *qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.*

Si confida nella consueta collaborazione da parte delle SS.LL.

Il Prefetto  
(Cafagna)